

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3008-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATORE BEVILACQUA)

Comunicata alla Presidenza il 3 dicembre 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Riordino del Consiglio universitario nazionale

**presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2004

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	7
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo pro- posto dalla Commissione	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il dibattito sulle norme legislative con cui il Consiglio universitario nazionale (CUN) è stato prorogato negli ultimi anni testimonia quanto vivamente l'esigenza di riordino dell'organo sia avvertita dal mondo sia universitario che parlamentare.

Il Consiglio è stato infatti prorogato una prima volta sino al 30 aprile 2003 con l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002; una seconda, sino al 30 aprile 2004, con l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 105 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2003; e - da ultimo - sino al 30 aprile 2005 con il decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004.

Occorre pertanto procedere con urgenza ad un suo riordino stabile e definitivo, anche al fine di restituiregli quella credibilità e quel prestigio con riferimento all'effettiva capacità di rappresentanza del mondo universitario che inevitabilmente sono usciti indeboliti dallo *status* di continua *prorogatio*.

Né va dimenticato che la scelta di prorogare l'organo in questi anni è stata dovuta, almeno in parte, proprio alle criticità della sua disciplina, come ad esempio la mancanza di meccanismi in grado di assicurare una continuità dell'attività istituzionale, alle quali il disegno di legge n. 3008 intende ovviare.

La sollecita approvazione del provvedimento s'impone pertanto non solo nell'ottica di ridare credibilità al CUN e di porre rimedio alle principali lacune della vigente normativa, ma - più in generale - anche al fine di rendere il CUN un organo pienamente rappresentativo dell'intero mondo universita-

rio e capace di contribuire all'effettiva autonomia dello stesso.

Inoltre, il provvedimento rappresenta un tassello, peraltro di estremo rilievo, di un riordino complessivo del sistema universitario, per la definizione del quale la Commissione nel suo complesso ritiene fondamentali le indicazioni contenute nel documento conclusivo approvato all'unanimità dalla Commissione stessa sull'affare assegnato in materia universitaria su cui è stato relatore il senatore Tessitore.

Quanto al merito del provvedimento, giova ricordarne le principali novità. Fra queste, anzitutto l'articolo 1, che assai opportunamente definisce il CUN quale organo di rappresentanza del sistema universitario, innovando rispetto all'attuale ambigua formulazione secondo cui esso rappresenta le istituzioni autonome universitarie. Viene così implicitamente marcata la differenziazione con la Conferenza dei rettori (CRUI), cui è invece demandato, in via esclusiva, il compito di rappresentanza degli atenei.

Quanto alla sua composizione, confermata dal punto di vista numerico, viene anzitutto ribadita la presenza maggioritaria del corpo docente, eletto in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari stabilite dal Ministero. In proposito le principali novità consistono nella specificazione che dette aree sono determinate in numero non superiore a quattordici e che per ciascuna di esse sono eletti un professore ordinario, un associato e un ricercatore.

A tale riguardo, è d'obbligo ricordare che nel corso dell'esame in Commissione l'opposizione ha prospettato una diversa composizione dell'organo, per aree culturali più ampie rispetto alle attuali quattordici. Pur condividendo la struttura per aree, l'opposizione

ne ha proposto infatti la riduzione a sei, al fine di favorire una maggiore aggregazione. Si tratta tuttavia di impostazione che la maggioranza non ha ritenuto di accogliere, in quanto del tutto antitetica rispetto all'impianto del testo sottoposto dal Governo all'esame parlamentare, su cui si è peraltro sviluppato un proficuo dibattito.

È poi confermato il numero dei rappresentanti degli studenti, pari ad otto, eletti dal Consiglio nazionale degli studenti (CNSU) all'interno dei propri componenti.

Fra le novità del testo governativo, vi era poi la previsione di ridurre da quattro a tre il numero dei rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo e, al contempo, di contemplare un rappresentante dei dirigenti amministrativi, dando così voce anche alle componenti organizzative e gestionali delle università. Già nel corso dell'esame in Commissione, in qualità di relatore ho tuttavia presentato un emendamento volto a riportare a quattro il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, non condividendo la scelta del Governo su questo punto. Non è stato possibile votare l'emendamento in Commissione, in quanto privo del parere della Commissione bilancio. Mi riservo pertanto di ripresentarlo in Assemblea.

È altresì confermata la presenza di tre membri in rappresentanza della CRUI, mentre è innovativa la previsione che essi non siano eletti, bensì solo designati tra i propri componenti.

Quanto agli effetti della mancata elezione, l'articolo 1, comma 2, innova l'attuale disciplina, secondo cui essa non inficia la valida costituzione dell'organo, stabilendo invece che la mancata elezione anche di uno solo dei rappresentanti dei docenti determina l'invalidità della costituzione dell'organo.

Quanto poi alla cessazione del mandato prima della scadenza ordinaria, è da segnalare la novità recata dal comma 7 dell'articolo 1, secondo cui qualora il singolo componente perda o modifichi lo stato di docenza ovvero non faccia più parte della cate-

goria rappresentata si deve provvedere alla sua immediata sostituzione.

Il comma 3 dell'articolo 1, oltre a confermare che il presidente è eletto fra i professori ordinari, secondo quanto già contemplato dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 21 del 1998, attribuisce poi ad esso il compito di nominare un vice presidente con funzioni vicarie.

Con riferimento al comma 4, diretto ad assicurare un effettivo raccordo con gli altri organi universitari attraverso la partecipazione alle sedute del CUN, senza diritto di voto, dei presidenti (ovvero di loro delegati) del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CNVSU), del CNSU, nonché del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), nel corso del dibattito è stato lamentato il diverso *status* di tali organismi consultivi, rispetto ad altri, che hanno invece una rappresentanza effettiva in seno al CUN. Al riguardo va tuttavia considerato che appare inopportuno allargare la composizione del CUN a personalità che sono di diretta nomina ministeriale. Peraltro, fra gli organismi i cui presidenti sono chiamati a partecipare alle sedute del CUN senza diritto di voto, la Commissione ha opportunamente introdotto il Consiglio per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

Altro profilo su cui si è incentrato il dibattito in Commissione riguarda poi il comma 6, che innova la vigente disciplina consentendo l'eleggibilità per un secondo mandato del candidato, purchè non in rappresentanza della stessa fascia o categoria per la quale era stato precedentemente eletto. In proposito, l'opposizione ha chiesto l'assoluta ineleggibilità ad un secondo mandato per tutti i componenti, anche in sede di prima elezione del Consiglio in attuazione della riforma. Il rappresentante del Governo ha invece dichiarato di essere sempre stato personalmente favorevole ad una piena rieleggibilità di tutti i componenti del Consiglio, alla luce del carattere elettivo e pertanto piena-

mente democratico della rappresentanza così assicurata.

La maggioranza, a fronte di tale alternativa, ha optato per mantenere inalterato il testo del comma 6, condividendo il giudizio di piena legittimità di una rielezione in caso di cambiamento di *status*.

I commi 9, 10 e 11 conferiscono infine veste legislativa a norme in materia di elettorato attivo e passivo, nonché di svolgimento delle elezioni del CUN, confermando solo in parte quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 278 del 1997. La novità principale è costituita dalla previsione che, nonostante la durata quadriennale della carica di componente del CUN, si tengano elezioni per il rinnovo parziale con cadenza biennale, al fine di soddisfare l'esigenza di continuità istituzionale.

Passando all'articolo 2, relativo alle competenze del CUN, occorre anzitutto rilevare positivamente la scelta di reintrodurre la competenza, precedentemente soppressa dalla legge n. 210 del 1998, ad esprimere un parere obbligatorio di legittimità sugli atti delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali. Al riguardo, va peraltro sottolineato che, nel corso dell'esame in Commissione, è stato recepito un emendamento dell'opposizione che estende detta competenza alle procedure preordinate al reclutamento dei ricercatori e alla loro conferma in ruolo. Era stato infatti giustamente eccepito che se si intendeva attribuire nuovamente detta competenza al CUN, essa doveva assolutamente riguardare tutte le procedure di reclutamento e conferma in ruolo, anziché solo quelle relative a ordinari e associati.

Quanto alle altre competenze consultive, si rileva la specificazione, attualmente non prevista, che la richiesta di parere da parte del Ministro in ordine agli obiettivi della programmazione universitaria sia successiva all'acquisizione dei previsti pareri da parte degli altri organi.

Infine, con riferimento al comma 5 - secondo il quale il CUN può acquisire il parere

dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché di altri enti pubblici di ricerca in ordine a specifiche questioni di particolare complessità - si registra con favore che esso favorisce un effettivo, quanto opportuno, coordinamento dell'attività del CUN con il sistema universitario e della ricerca del nostro Paese, che consente di affrontare le questioni più rilevanti secondo un approccio strategico.

Un altro profilo su cui si è animato il dibattito è stato poi quello relativo al riordino della corte di disciplina, che ora muta denominazione in collegio di disciplina (articolo 3). L'opposizione ha infatti eccepito che tali modifiche non avessero carattere di priorità e richiedessero, al contrario, un ulteriore approfondimento.

La maggioranza ha invece condiviso la scelta del Governo di procedere al riordino dell'organismo di disciplina nell'ambito di questo provvedimento, pur apportandovi alcune modifiche. Accogliendo una proposta in tal senso avanzata dall'opposizione, la Commissione ha infatti stabilito che il collegio di disciplina sia presieduto dal Presidente del CUN, che ne fa parte di diritto quale membro effettivo. In caso di assenza o impedimento, egli può peraltro delegare uno dei professori ordinari componenti del collegio.

La composizione del collegio è peraltro ridotta rispetto all'attuale, essendo ora limitata a soli cinque consiglieri effettivi e ad altrettanti membri supplenti (di cui, in entrambi i casi, tre professori ordinari, uno associato ed un ricercatore).

Quanto alle modalità di costituzione del collegio, mentre l'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del CUN, quello passivo è correttamente riservato ai rappresentanti dei docenti, nell'ottica del rispetto del principio dell'autogoverno della categoria nell'esercizio di funzioni disciplinari.

Né va dimenticata l'introduzione di alcuni condivisibili principi a cui deve essere informata l'attività dell'organo disciplinare, quali quello del contraddittorio nonché la sospen-

sione dei termini di prescrizione del procedimento disciplinare nel periodo necessario per la costituzione del CUN o del collegio medesimo.

Sempre su suggerimento dell'opposizione, al comma 5 è stato infine previsto che la sospensione cautelare della persona sottoposta a procedimento disciplinare possa essere adottata dal rettore anche, ma non esclusivamente, su richiesta del collegio, onde assicurare maggiore tempestività di azione nei casi di particolare gravità.

Con riferimento all'articolo 4, recante le norme transitorie e finali, è stato approvato un emendamento di carattere formale, che sopprime un riferimento normativo errato.

Resta infine aperto il problema sotteso ad un emendamento presentato dall'opposizione all'articolo 5 e relativo all'interpretazione di una norma risalente al testo unico del 1933. Al riguardo, il rappresentante del Governo ha assicurato che l'intervento normativo è superfluo in quanto l'interpretazione della norma non dovrebbe prestarsi ad equivoci, riservandosi tuttavia di compiere un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Considerata la necessità di intervenire efficacemente per ridefinire una volta per tutte la disciplina del CUN, onde evitare che abbiano a ripetersi le paradossali proroghe verificatesi in passato a causa della dimostrata incapacità ad affrontare la riforma, sollecito conclusivamente una tempestiva approvazione del provvedimento. Come ho evidenziato, esso giunge del resto all'esame dell'Aula in un testo modificato rispetto a quello originariamente presentato dal Governo anche a seguito di un costruttivo confronto con l'opposizione, che ringrazio per il contributo offerto. Voglio peraltro cogliere quest'occasione per ribadire ancora una volta che gli emendamenti dell'opposizione che non sono stati accolti sono quelli che si ponevano in una dimensione totalmente antitetica rispetto all'impostazione del Governo. E di ciò non può dolersi l'opposizione, in un'ottica di alternanza democratica. La maggioranza resta comunque aperta al confronto, che si augura possa continuare a caratterizzare le attività di competenza della Commissione, rifuggendo da una mera logica di numeri.

BEVILACQUA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

9 novembre 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di chiarire, all'articolo 2, comma 4, se destinatario del parere ivi previsto sia da intendere, alla luce di quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero se si intenda rendere possibile che destinatari di tali pareri possano essere anche altri soggetti, quali le università; si invita inoltre la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia dell'autonomia statutaria delle università, con particolare riferimento all'individuazione degli organi competenti nell'ambito del procedimento disciplinare.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

17 novembre 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al secondo periodo dell'articolo 1, comma 10, le parole: «si utilizza», siano sostituite dalle seguenti: «può essere utilizzata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Esprime, altresì, parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.23 e 1.2, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Composizione)

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifici disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, **di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59**, fra i componenti del medesimo;

c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

e) un membro designato, tra i propri componenti, dalla Conferenza permanente dei direttori amministrativi delle università.

2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non comporta l'invalidità della costituzione dell'organo.

3. Il presidente del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Composizione)

1. *Identico:*

a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori **scientifico-disciplinari** determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) un membro designato, tra i propri componenti, **dal Convegno** permanente dei **dirigenti** amministrativi delle università.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.

4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

5. Il CUN disciplina, con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, durano in carica quattro anni. Essi non sono immediatamente rieleggibili in rappresentanza della stessa fascia o categoria di cui al comma 1 del presente articolo.

7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo *status* di appartenenza alla fascia o categoria rappresentata decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure di cui al comma 1, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello *status* intervenga nell'ultimo anno del mandato.

8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 2, comma 4, nel periodo in cui ricoprono la carica.

9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e **del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)**. Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici **delle valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210**, nel periodo in cui ricoprono la carica.

9. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere *a*) e *c*), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere *a*) e *c*), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo si utilizza una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, degli eleggibili e la segretezza del voto.

11. Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione dal comma 2 dell'articolo 4, le elezioni e le designazioni di cui al comma 1 vengono effettuate ogni due anni per il rinnovo della parte dei componenti il cui mandato **quadriennale** è scaduto.

Art. 2.

(*Competenze*)

1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:

a) obiettivi della programmazione universitaria;

b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

c) criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell'articolo 17,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere *a*) e *c*), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si **può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, **della preferenza espressa e della** segretezza del voto.

11. Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione dal comma 2 dell'articolo 4, le elezioni e le designazioni di cui al comma 1 vengono effettuate ogni due anni per il rinnovo della parte dei componenti il cui mandato è scaduto.

Art. 2.

(*Competenze*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

d) regolamenti didattici di ateneo;

e) settori scientifico-disciplinari;

f) decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della legge citata n. 127 del 1997;

g) ogni altra materia che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.

3. Il termine per l'espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle università e delle università telematiche che richiedono l'accreditamento dei corsi a distanza è di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.

4. **In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei docenti universitari**, il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati nonché alla conferma in ruolo **dei professori ordinari ed associati**. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende come adottato.

5. In relazione a questioni di particolare complessità o rilevanza il CUN, al fine di esprimere il parere di competenza, può acquisire il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri enti pubblici di ricerca.

6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati **e dei ricercatori**, nonché alla **loro** conferma in ruolo. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende come adottato **positivamente**.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

(Collegio di disciplina)

1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio» con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, l'elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), mentre l'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del consiglio. Il Presidente viene eletto, in seno al collegio, nella prima seduta, tra i componenti effettivi professori ordinari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

2. Il collegio si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti di professori ordinari, con la partecipazione dei professori ordinari e del professore associato se si procede nei confronti di professori associati, con la partecipazione di tutti i componenti se si procede nei confronti di ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore. In caso di impedimento o assenza i supplenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Collegio di disciplina)

1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio» con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, l'elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), mentre l'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del consiglio. **Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio come membro effettivo. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.**

2. Il collegio si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti di professori ordinari, con la partecipazione dei professori ordinari e del professore associato se si procede nei confronti di professori associati, con la partecipazione di tutti i componenti se si procede nei confronti di ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore. In caso di impedimento o assenza i supplenti

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sostituiscono i corrispondenti membri effettivi. **Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.**

3. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. L'azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti. La sanzione è inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.

4. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell'organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN o del collegio, che impediscano il regolare funzionamento di quest'ultimo; il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.

5. Il rettore competente sospende cautelamente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

6. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sostituiscono i corrispondenti membri effettivi.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il rettore competente sospende cautelamente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, **anche** su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

6. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(Norme transitorie e finali)

1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), **della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 104, lettera *a*), della legge 15 maggio 1997, n. 127.**

2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, la metà dei componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), con maggiore anzianità di servizio complessiva nel ruolo dei professori e dei ricercatori universitari resta in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6.

3. Per le spese di funzionamento del CUN continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Art. 5.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati i commi dal 102 al 107 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Norme transitorie e finali)

1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 5.

(Abrogazione di norme)

Identico

